



Sentenza n. 230/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

TOSCANA

Nella persona del Giudice Monocratico, Cons. Maria Rita Micci, ha pronunciato il seguente

SENTENZA

Nel giudizio per resa di conto iscritto al n. **61872**, presentato dalla locale Procura nei confronti dell'Agente contabile farmacia **Fabbrini sas**, via F. Hamman n. 18, Abbadia S. Salvatore (SI), legale rappresentante Raffaello Fabbrini

Visti gli atti di causa

Udito alla camera di consiglio del 1 luglio 2020, il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa Elena Di Gisi, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Paola Altini

FATTO E DIRITTO

E' pervenuto a questa Sezione, in data 3 maggio 2018, tramite sistema Sireco, il conto giudiziale n. 79551, relativo a ticket riscossi dalle farmacie per le diverse prestazioni sanitarie e, quindi, riversati in tesoreria e da quest'ultima regolarmente quietanzati. Il conto giudiziale è stato reso

dall'agente contabile interno Enrico Volpe il quale ha redatto lo stesso a seguito del raffronto tra quanto quietanzato dalla tesoreria relativamente ai versamenti ricevuti e quanto rendicontato dalle farmacie come somme in entrata, successivamente riversate in tesoreria. Come noto, è agente contabile colui che, avendo maneggio di pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni pubblici, debba rendere il conto della gestione degli stessi, sottoponendosi, pertanto, alla gestione della Corte dei conti. Occorre sin da subito precisare che le Aziende Sanitarie Regionali, operando in regime di contabilità economico patrimoniale non sono organizzate ai fini della redazione dei conti giudiziali e non può essere applicata loro la normativa di dettaglio prevista per gli enti locali (DPR 196/1994). Su indicazione della Sezione, è stato, quindi, approvato il nuovo regolamento degli Agenti Contabili e della relativa resa di conto, con Delibera GRT 918 del 15 luglio 2019.

Con riferimento al conto in esame, questo Magistrato Relatore, pertanto, ha ritenuto non sussistere in capo al Volpe Enrico l'obbligo di redigere il conto giudiziale, quale agente contabile di fatto, dal momento che lo stesso non ha alcun legame gestionale con la provvista di cui si trova a rendicontare.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato il Magistrato Relatore ha chiesto al Presidente della Sezione

Giurisdizionale, l'iscrizione del conto a ruolo di udienza ai sensi dell'art. 147, D.Lgs. 174/2016, al fine di sentire il Collegio in ordine alla sussistenza o meno in capo al VOLPE ENRICO, dell'obbligo di redigere il conto giudiziale relativamente ai ticket riscossi.

Con nota 17 dicembre 2019 l'agente contabile Enrico Volpe ha esposto quanto segue. Le Aziende Sanitarie Regionali non erano organizzate ai fini della redazione dei conti giudiziali ed il loro operare in regime di contabilità economico patrimoniale, rendeva impossibile una diretta ed immediata applicazione della normativa espressamente prevista per gli enti locali. La Regione aveva, quindi, adottato la Delibera GRT n. 1191 del 30 ottobre 2017 al fine di disciplinare uno schema di regolamento degli Agenti Contabili e della resa del Conto Giudiziale nonché per i modelli della resa di conto.

In data 23 ottobre 2017 il Volpe Enrico era stato nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e, stante la necessità di individuare gli agenti contabili, con particolare riferimento alle farmacie interessate alla riscossione del ticket sanitario pagato dai cittadini, si è preferito, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di che trattasi, individuare gli agenti contabili all'interno della struttura sanitaria anziché nelle singole farmacia, che sono state considerate meri "operatori".

Il Volpe Enrico, quindi, è stato individuato come Agente Contabile sotto il cui controllo le singole farmacie effettuavano le operazioni di riscossione, incasso e riversamento del ticket di che trattasi.

Il sig. Volpe ha rappresentato, altresì, l'avvenuto recepimento, da parte dell'Azienda Ospedaliera, con Delibera del Direttore Generale n. 1101 del 16 dicembre 2019, della nuova Delibera di GRT n. 918/2019, di riorganizzazione della disciplina degli Agenti Contabili e della relativa resa del conto giudiziale. Alla luce delle nuove indicazioni offerte dalla Regione in materia, l'Azienda ha prospettato alle farmacie la necessità di dover individuare le stesse quali agenti contabili ed a tale fine è in corso la riorganizzazione del servizio per rendere la stessa conforme alle disposizioni di legge.

Con sentenza del giorno 8 gennaio 2020, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana ha risolto la questione incidentale presentata dal magistrato istruttore del conto giudiziale n. 79551, presentato dall'agente contabile Volpe Enrico per i ticket riscossi dalle farmacie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per l'esercizio 2017, nel senso di ritenere che il Volpe Enrico, non fosse competente alla redazione del conto giudiziale relativo ai ticket di che trattasi, rimandando al magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria.

Il magistrato istruttore, con successiva nota del 27 febbraio 2020 ha invitato le farmacie a presentare il relativo conto giudiziale.

La farmacia Fabbrini sas ha presentato il conto giudiziale in data 28 aprile 2020, iscritto al n. 93518.

La Procura ha depositato ricorso per resa di conto in data 16 giugno 2020.

L'art. 141 c.g.c., al quarto comma, impone al giudice monocratico di ordinare, entro 30 giorni e con decreto motivato, il deposito del conto giudiziale all'agente contabile inadempiente.

Nel caso in esame il conto giudiziale risulta essere stato depositato prima della presentazione del ricorso per resa di conto da parte della Procura.

Stante l'avvenuto deposito del conto in data anteriore alla richiesta per resa di conto avanzata dalla Procura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana in funzione di giudice monocratico, dichiara il giudizio per resa di conto proposto dalla Procura nei confronti dell'Agente contabile **Farmacia Fabbrini sas** ed iscritto al **n. 61872**, inammissibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1 luglio

2020

IL GIUDICE

Maria Rita Micci

f.to digitalmente

Depositato il 09 Luglio 2020

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Paola Altini

f.to digitalmente